



# COMUNE DI BELFIORE

Provincia di Verona

P. IVA 00935880237 C.F. 83000210233

COPIA

## DECRETO N. 7 del 29-07-2022

**Oggetto: Nomina Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA) per il Comune di Belfiore**

### IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con l'art. 33-ter, comma 1, del decreto legge n. 179/2012, convertito con modificazioni in legge n. 221/2012, è stata istituita presso l'ANAC l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), tenuta nell'ambito della Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- in relazione a detto comma 1, del citato art. 33-ter, le stazioni appaltanti per l'acquisizione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'AUSA e di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi e che, in caso di inadempimento, derivano la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari comunali responsabili;
- l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, prescrive che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore € 40.000 e di lavori di importo inferiore a € 150.000. Per effettuare procedure di importo superiore alle predette soglie, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'art. 38, del citato decreto legislativo;
- l'art. 216, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 prescrive che fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui al sopraccitato art. 33-ter;

CONSIDERATO CHE:

- ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, il quale viene denominato "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante - RASA" e che

la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall'Autorità per l'espletamento di eventuali successive verifiche;

- il suddetto soggetto responsabile deve essere unico per ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo;
- il provvedimento con il quale si deve nominare il suindicato responsabile comunale RASA è di competenza del sindaco, in attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000;
- con il presente decreto sindacale s'intende nominare il RASA il quale dovrà provvedere all'attività di aggiornamento delle informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione nella suindicata AUSA;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.L. n. 179/2012, convertito in legge 221/2012 ed in particolare l'articolo 33-ter;

#### DECRETA

1. DI NOMINARE, quale figura "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante" (RASA) di questo Comune, il dott. Agostino Biroli in qualità di responsabile dell'Area Affari Generali, il quale viene incaricata della compilazione ed aggiornamento dei dati dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltante (AUSA) di questa Amministrazione comunale, quando agisce in qualità di stazione appaltante;
2. DI DARE ATTO che la presente nomina a RASA non dà diritto ad alcun compenso economico, essendo ricompresa nell'attività ordinaria assegnata allo stesso.

#### DISPONE

1. DI NOTIFICARE il presente decreto all'interessato, e comunicarlo agli uffici competenti in materia;
2. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sia all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi e sia nella parte specifica del sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente".

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

IL SINDACO

*F.to avv. Alessio Albertini*